

La Misura “Investimenti” introduce un regime di sostegno per le imprese situate nel territorio della Regione Calabria che realizzano investimenti funzionali all’incremento del rendimento globale dell’impresa del **settore vitivinicolo**, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e raggiungimento di una maggiore competitività.

È concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino riguardanti i seguenti aspetti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento CE n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i.;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento CE n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i.

Tra gli **investimenti materiali** sono ammissibili i seguenti interventi:

- costruzione, ristrutturazione e/o allestimento di punti vendita extra aziendali in ambito regionale per la commercializzazione dei vini;
- acquisto di barriques e piccoli vasi vinari fino a 50 hl. Acquisto di botti di legno per l’invecchiamento dei vini;
- investimenti per la realizzazione di laboratori;
- investimenti per l’adozione di sistemi di qualità e tracciabilità di processo e di prodotto.

Tra gli **investimenti immateriali** sono ammissibili attività di e-commerce.

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell’investimento finanziabile nel caso di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE

Possono accedere al premio:

- le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall’art. 2 paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 20013
- le imprese cui non si applica l’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro.

Per entrambe le tipologie di imprese le loro attività devono essere:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della stessa commercializzazione;
- c) l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l’elaborazione, l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Scadenza: 6 Marzo 2015 (on-line) - **11 Marzo 2015** (h 13,00 domanda cartacea)